



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26

### OGGETTO: MODIFICA PAZIALE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno **duemilaventicinque**, addì **dieci**, del mese di **ottobre**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI
LERDA DARIO	Consigliere	SI
RAVIOL STEFANO	Consigliere	SI
ROSTAGNO MARTINA	Consigliere	SI
SANMARTINO MAURO	Consigliere	SI
MILANO LINA MARIA	Consigliere	SI
SANTIANO DANIELE	Consigliere	SI
ZANON CRISTINA	Consigliere	NO
SELLITTO NICOLA	Consigliere	SI
MARRO VALERIA	Consigliere	SI
DI PIETRO GIANCARLO	Consigliere	SI
DELL'ANNO PAOLO	Consigliere	SI
DE SIMONE GIUSEPPE	Consigliere	SI
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOSSA NICOLETTA BLENCIO** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- il Comune di Villar Perosa si è dotato di un nuovo Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50, del 24 dicembre 2024, in quanto il precedente testo risultava essere obsoleto, superato e avulso dalle disposizioni di legge nel frattempo emanate;
- che l'attuale regolamento, non contempla la tumulazione delle ceneri degli animali da compagnia nello stesso loculo dei proprietari;

### CONSIDERATO che:

- una modifica del regolamento risulta necessaria per recepire la legge regionale del 2024 introducente la possibilità di tumulare le ceneri degli animali da compagnia insieme ai proprietari;
- la misura di cui sopra è stata pensata per rispondere al desiderio di molte persone, in particolare anziani, che considerano i propri animali come veri familiari: nel caso di specie trattasi di un mero gesto di civiltà e sensibilità verso il forte legame affettivo che unisce le persone e i loro animali da compagnia.
- La tumulazione congiunta consisterà nella custodia delle ceneri di animali nello stesso loculo o nella stessa celletta in cui è sepolto il proprietario;
- Saranno previste le limitazioni di cui sotto:
  - La tumulazione sarà possibile solo in un loculo o celletta, non nel campo di sepoltura;
  - Non sarà consentita nessuna epigrafe sulla lapide che faccia diretto riferimento all'animale: l'unica concessione permessa è una foto del defunto in compagnia del suo animale da compagnia;
- che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

**VISTA** la proposta di modifica del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria con l'inserimento del titolo XIX derubricato "tumulazione ceneri animali da compagnia o affezione" e dei conseguenti articoli:

- art. 90 – tumulazione: *“La tumulazione è possibile previa cremazione e in un’urna separata su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. Le ceneri dell’animale possono essere tumulate in un’urna separata solo in loculo o celletta o in tombe di famiglia ma non in tombe a terra. L’animale deve essere cremato in un impianto autorizzato. L’urna dell’animale può essere collocata in abbinamento con il proprietario defunto, o con altro componente defunto della sua famiglia. Nessuna epigrafe può citare l’animale ma è ammessa una fotografia che lo ritragga con il proprietario”;*
- art. 91 – costi: *“La spesa è a carico del richiedente. Il costo dell’operazione è lo stesso previsto per l’apertura o chiusura loculi, cellette o tombe di famiglia”;*
- art. 92 – definizione di animale da compagnia o affezione: *“Secondo la legge sono da considerarsi animali da compagnia: cani, gatti e altri animali domestici, cani guida per disabili, animali impiegati nella pet-therapy o in attività riabilitative; animali usati a fini pubblicitari o sociali”.*

**VISTO** altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**RICHIAMATO** il T.U. Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

**PROCEDUTOSI** alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- presenti n. 12 - astenuti n. 0 - votanti n. 12 - favorevoli n. 12 - contrari n. 0

### **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** l'inserimento del titolo XIX derubricato "tumulazione ceneri animali da compagnia o affezione" e dei conseguenti articoli:
  - art. 90 – tumultazione: *"La tumultazione è possibile previa cremazione e in un'urna separata su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. Le ceneri dell'animale possono essere tumulate in un'urna separata solo in loculo o celletta o in tombe di famiglia ma non in tombe a terra. L'animale deve essere cremato in un impianto autorizzato. L'urna dell'animale può essere collocata in abbinamento con il proprietario defunto, o con altro componente defunto della sua famiglia. Nessuna epigrafe può citare l'animale ma è ammessa una fotografia che lo ritragga con il proprietario";*
  - art. 91 – costi: *"La spesa è a carico del richiedente. Il costo dell'operazione è lo stesso previsto per l'apertura o chiusura loculi, cellette o tombe di famiglia";*
  - art. 92 – definizione di animali da compagnia o affezione: *"Secondo la legge sono da considerarsi animali da compagnia: cani, gatti e altri animali domestici, cani guida per disabili, animali impiegati nella pet-therapy o in attività riabilitative; animali usati a fini pubblicitari o sociali".*
3. **DI DARE ATTO ALTRESI'** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Comunale. - che il presente articolo del regolamento entrerà in vigore a partire dalla data del 01.01.2026
4. **VISTO** l'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.200, n. 267, con voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**IL PRESIDENTE**  
VENTRE MARCO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA NICOLETTA BLENCIO

---